

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato dal Consiglio di Istituto - Delibera n. ... del

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO il D. Lgs. 85/2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, che prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs 13 dicembre, n. 2017 sulla "dematerializzazione" della Pubblica Amministrazione;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

CONSIDERATA la necessità di garantire il funzionamento e l'attività ordinaria degli organi collegiali dell'istituzione Scolastica anche nell'eventuale impossibilità ad operare in presenza;

PRESO ATTO che, a seguito dell'emergenza epidemiologica, sono state introdotte modalità di comunicazione a distanza che hanno facilitato la pianificazione e l'organizzazione flessibile delle attività funzionali all'insegnamento e dimostrato efficacia di funzionamento;

CONSIDERATA la dotazione tecnologica acquisita dall'Istituto nell'ottica dell'incremento della digitalizzazione nei procedimenti della scuola e della pubblica amministrazione;

DELIBERA

l'approvazione del seguente Regolamento di Istituto per il funzionamento degli organi collegiali e delle attività funzionali all'insegnamento in modalità telematiche.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. del Liceo Dal Piaz nell'ambito delle attribuzioni e competenze previste dal D.Lgs. 297/94 e L.107/15: Consiglio d'Istituto; Collegio dei Docenti; Consigli di classe nonché le riunioni dei Dipartimenti disciplinari quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti e di tutte le attività funzionali all'insegnamento.

2. Le suddette riunioni si potranno svolgere online secondo le modalità di seguito elencate, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Dirigente scolastico che si farà carico di individuare sistemi di identificazione certa dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse.

3. Su richiesta motivata, potranno essere, di volta in volta, autorizzati singoli partecipanti da remoto anche per le sedute ordinarie. L'autorizzazione verrà concessa da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 2 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica", nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che un singolo componente o tutti i componenti dell'organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante alzata di mano e *solo per delibere che non contemplino il voto a scrutinio segreto*. Di norma la convocazione della seduta in modalità telematica dovrà essere motivata; nel caso del singolo partecipante che richieda il collegamento da remoto la richiesta dovrà contenere motivata giustificazione all'impossibilità a partecipare.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione per alzata di mano;
- e) approvazione del verbale.

Nello svolgimento della riunione ci si dovrà attenere a quanto stabilito all'interno del Regolamento di Istituto.

3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'invio dei documenti sulla casella di posta elettronica istituzionale, la condivisione degli stessi attraverso sistemi informatici di condivisione file quali, ad esempio, cloud e drive e condivisione dello schermo.

4. Sono considerate tecnologie idonee a garantire lo svolgimento delle attività citate al punto precedente: videoconferenza e videochiamate.

5. Ai membri dell'organo collegiale è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta, come l'uso di auricolari o cuffie.

Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. di cui all'Art.1 per deliberare sulle materie di propria competenza. Sono escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone e tutte le delibere che prevedano la votazione a scrutinio segreto (voto segreto).

Art. 5 Convocazione delle sedute a distanza

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Dirigente scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite circolare o posta elettronica. Il predetto termine può essere derogato in casi di straordinarietà e/o di urgenza ovvero in ipotesi di eventualità sopravvenute, la cui trattazione sia incompatibile con il rispetto del termine di preavviso.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che dovrà essere utilizzato.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

3. Le sedute avvengono tramite apposita piattaforma, in apposita aula virtuale creata per la tipologia di riunione, accessibile tramite account istituzionale per docenti e personale della scuola e tramite quello dei figli, nel caso di genitori. I membri provvedono a collegarsi all'orario indicato dalla convocazione.

4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

5. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- ✓ regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- ✓ partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale);
- ✓ raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).

6. La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale.

7. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile ovvero sia interrotto per problemi tecnici, la riunione può comunque svolgersi, laddove sia assicurato il numero legale.
8. Qualora venga meno la connessione al segretario verbalizzante, il presidente indica un suo sostituto atto a proseguire la verbalizzazione.
9. L'approvazione delle delibere avrà luogo con le operazioni di voto. Il segretario prenderà nota delle espressioni di voto, che potranno essere formulate attraverso le seguenti modalità:
 - ✓ per appello nominale;
 - ✓ per alzata di mano fisica e/o digitale;
10. La temporanea disconnessione al momento del voto è comparata all'uscita dall'aula ai fini della verbalizzazione. Il componente temporaneamente disconnesso risulterà quindi assente sul singolo punto dell'ordine del giorno posto in votazione.

Art. 7 Verbale della seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) i nominativi dei componenti che risultano presenti o assenti;
 - c) la verifica della sussistenza del numero legale per la validità della seduta;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni sintetiche rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
 - g) il contenuto della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

Art. 8 Modalità di lettura e approvazione del verbale della seduta

1. Il verbale della riunione telematica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, ai componenti dell'organo per la sua approvazione. Il verbale viene approvato, di norma, nella prima seduta successiva.
2. Il Presidente, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta precedente.
3. In assenza di interventi si procede all'approvazione del verbale.

Art. 9 Registrazione della video seduta

È vietata la video registrazione di tutte le sedute, se non preventivamente e singolarmente autorizzata dai singoli componenti.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e integra il regolamento vigente.

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non menzionato nel presente regolamento, si rimanda alle norme di funzionamento degli Organi Collegiali contenute all'interno del regolamento di Istituto;

Art. 12 Pubblicizzazione

Il presente regolamento viene a costituire "appendice" al regolamento d'Istituto vigente e ne diviene parte integrante. Esso viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione "Regolamenti".